

Il vincolo sta nell' incompatibilità con partecipazioni contemporanee

Incompatibile la partecipazione «contemporanea» a più società professionali; questo il chiaro vincolo imposto a chi partecipa a una Stp. Ciò è stabilito dall' articolo 6 del dm 34/2013 il quale estende l' incompatibilità anche alle società «multidisciplinari» e a tutta la durata dell' iscrizione della società all' ordine di appartenenza. Si rammenta che ai fini dell' iscrizione della Stp multidisciplinare rileva l' attività individuata come «prevalente» nell' atto costitutivo o nello statuto; in assenza di specifica indicazione circa la prevalenza dell' attività, andranno iscritte in ogni Ordine o Collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate. Di converso, detta incompatibilità viene meno alla data in cui si realizza una delle diverse ipotesi di scioglimento del socio o trasferimento dell' intera partecipazione alla società tra professionisti). La norma, tuttavia, non chiarisce l' ambito soggettivo di applicazione di tale limitazione: non viene individuata, infatti, la categoria dei soci di riferimento (soci professionisti, soci di capitale o entrambi). Dalla Relazione illustrativa al decreto pare che il legislatore abbia inteso estendere la disposizione in esame a tutti i soci, siano essi professionisti, tecnici o soci di capitale. Questa, infatti, precisa che «La fonte regolamentare non può che lasciare all' interprete della norma primaria l' opzione circa la possibilità o meno di ritenere che tale norma sia idonea a introdurre un' incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti estesa a tutti i soci (anche capitalisti), come suggerisce la lettera della disposizione, che non fa alcuna distinzione...». Il regolamento prevede, altresì, uno specifico regime di incompatibilità per il socio di capitale. Questi, infatti, può far parte di una società professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di «onorabilità» previsti per l' iscrizione all' albo professionale cui la società è iscritta; costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo

CONTABILITÀ

Per le Stp si procede alla determinazione del reddito ricorrendo alla competenza

Società tra professionisti, trattamento contabile a due vie

Principali caratteristiche delle STP

Forma societaria	La società tra professionisti (STP) è una società costituita secondo i modelli societari previsti dall'articolo 23, della L. 130/2011, ovvero nel rispetto (requisito di una o più attività professionali) (anche a carattere multidisciplinare) per il quale sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentari sul sistema ordinistico.
Soci	È consentita l'ammissione in qualità di soci oltre ai professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi (anche in differenti settori) anche dei soggetti soggetti ai cittadini UE giuristi con titolo di studio abilitante; i soggetti non professionisti ma solo per lo svolgimento di prestazioni "tecniche" (non d'opera o per finalità di investimento) (soci di capitale). L'atto costitutivo deve comunque prevedere che il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e nelle decisioni dei soci.
scelta	Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla professione scelta in forma societaria, sono imposti alla società precisi obblighi di informazione del cliente.
Polizza assicurativa	La società deve stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Il vincolo sta nell'incompatibilità con partecipazioni contemporanee

Incompatibilità la partecipazione contemporanea a più società professionali; questo il chiaro vincolo imposto a chi partecipa a una Stp. Ciò è stabilito dall' articolo 6 del dm 34/2013 il quale estende l' incompatibilità anche alle società «multidisciplinari» e a tutta la durata dell' iscrizione della società all' ordine di appartenenza. Si rammenta che ai fini dell' iscrizione della Stp multidisciplinare rileva l' attività individuata come «prevalente» nell' atto costitutivo o nello statuto; in assenza di specifica indicazione circa la prevalenza dell' attività, andranno iscritte in ogni Ordine o Collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate. Di converso, detta incompatibilità viene meno alla data in cui si realizza una delle diverse ipotesi di scioglimento del socio o trasferimento dell' intera partecipazione alla società tra professionisti). La norma, tuttavia, non chiarisce l' ambito soggettivo di applicazione di tale limitazione: non viene individuata, infatti, la categoria dei soci di riferimento (soci professionisti, soci di capitale o entrambi). Dalla Relazione illustrativa al decreto pare che il legislatore abbia inteso estendere la disposizione in esame a tutti i soci, siano essi professionisti, tecnici o soci di capitale. Questa, infatti, precisa che «La fonte regolamentare non può che lasciare all' interprete della norma primaria l' opzione circa la possibilità o meno di ritenere che tale norma sia idonea a introdurre un' incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti estesa a tutti i soci (anche capitalisti), come suggerisce la lettera della disposizione, che non fa alcuna distinzione...». Il regolamento prevede, altresì, uno specifico regime di incompatibilità per il socio di capitale. Questi, infatti, può far parte di una società professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di «onorabilità» previsti per l' iscrizione all' albo professionale cui la società è iscritta; costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo

grado, di misure di prevenzione personali o reali; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Tale incompatibilità riguarda nello specifico non solo il socio-persona fisica ma anche i legali rappresentanti e gli amministratori delle società che rivestono la qualità di socio di capitale della società professionale. Occorre, infine, sottolineare che «integrano» illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista, il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell' iscrizione all' albo o al registro tenuto presso l' ordine o il collegio professionale. Si ricorda, infine, che le Stp vengono iscritte in una sezione speciale del Registro Imprese.